

C_2020339IT.01000202.xml
12.10.2020

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 339/2

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel București (Romania) il 22 luglio 2020 — Berlin Chemie A. Menarini SRL / Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii București — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București

(Causa C-333/20)

(2020/C 339/03)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel București

Parti

Ricorrente: Berlin Chemie A. Menarini SRL

Resistente: Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii București — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București

Interveniente: Berlin Chemie AG

Questioni pregiudiziali

1)

Se, per poter ritenere che una società che effettua cessioni di beni nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui ha la sede dell'attività economica abbia, ai sensi dell'articolo 44, seconda frase, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (1) e dell'articolo 11 del regolamento n. 282/2011 del Consiglio, una stabile organizzazione nello Stato in cui effettua le cessioni di beni, sia necessario che i mezzi umani e tecnici da essa impiegati nel territorio di quest'ultimo Stato le appartengano, o se sia sufficiente che tale società abbia accesso immediato e permanente a tali mezzi umani e tecnici attraverso un'altra società affiliata, da essa controllata in quanto detiene la maggioranza delle quote sociali.

2)

Se, per poter ritenere che una società che effettua cessioni di beni nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui ha la sede dell'attività economica abbia, ai sensi dell'articolo 44, seconda frase, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e dell'articolo 11 del regolamento n. 282/2011 del

Consiglio (2), una stabile organizzazione nello Stato in cui effettua le cessioni di beni, sia necessario che la presunta organizzazione stabile partecipi direttamente alle decisioni relative alla cessione dei beni o se sia sufficiente che tale società disponga, nello Stato in cui effettua la cessione di beni, di mezzi tecnici e umani messi a sua disposizione mediante contratti conclusi con società terze e aventi ad oggetto attività di marketing, regolamentazione, pubblicità, deposito, rappresentanza, attività che sono in grado di avere un'influenza diretta sul volume delle vendite.

3)

Se, nell'interpretazione dell'articolo 44, seconda frase, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e dell'articolo 11 del regolamento n. 282/2011 del Consiglio, la possibilità per un soggetto passivo di avere accesso immediato e permanente ai mezzi tecnici e umani di un altro soggetto passivo affiliato, da esso controllato, escluda che quest'ultima società affiliata possa essere considerata un prestatore di servizi per la stabile organizzazione in tal modo costituita.

(1) GU 2006, L 347, pag. 1.

(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (GU 2011, L 77, pag. 1).